

N. Rg21-1/ /2024

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Benevento

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Dott. Michele Monteleone Presidente

Dott.ssa Maria Letizia D'Orsi Giudice rel.est.

Dott. Luigi Galasso Giudice

Letti gli atti e udita la relazione del giudice delegato a riferire

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata promossa da:

Piazzalunga Luca , nato il 22 dicembre 1973 in Bergamo (BG), e residente in Bonea (BN) alla via Capo n. 2, c.f. PZZLCU73T22A794H;

RICORRENTE

Motivi di fatto e di diritto

Luca Piazzalunga con l'assistenza della dott.ssa Giovanna Centrella nominata quale Organismo di composizione della crisi, ha chiesto la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata del suo patrimonio.

Ha allegato alla domanda, anche all'esito delle integrazioni sollecitate dal Tribunale, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'inventario dei beni , l'elenco dei creditori con specificazioni dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, la dichiarazione di inesistenza di dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti, lo stato di famiglia, l'elenco delle spese necessarie al suo mantenimento e della famiglia.

Tanto premesso in fatto,

ritenuto che sussiste la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27 CCII atteso che il ricorrente è residente in Bonea (BN) e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario dell'adito Tribunale

che l'istanza è stata legittimamente presentata dal ricorrente il quale ha sottoscritto il ricorso unitamente al nominato gestore della crisi ;

sono allegate al ricorso successive relazioni redatte dall'OCC la quale ha dichiarato l'avvenuta verifica della completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda, in particolare con riferimento alla entità dell'attivo liquido disponibile, costituito dalle somme

attualmente giacenti- in quanto pignorate- presso CheBanca spa; ha fornito, su richiesta del Tribunale e sia pure allegando una dichiarazione giustificativa rilasciata dal debitore Piazzalunga in favore di professionista estraneo alla presente procedura, chiarimenti in merito a movimentazioni - non segnalate nelle precedenti sue relazioni - emergenti dall'estratto conto depositato in atti, relativo al conto corrente in essere con la banca Revolut Bank UAB (istituto di credito registrato nella Repubblica di Lituania) così da potersi affermare che sia adeguatamente illustrata , all'esito delle successive integrazioni, la situazione economica patrimoniale e finanziaria del debitore ;

considerato che il ricorrente – giusta documentazione versata in atti e come attestato dal gestore della crisi- versa in stato di sovraindebitamento ai sensi della lettera c) dell'art 2 CCII, posto che sussiste un evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte- emergendo una esposizione debitoria complessiva di euro 1.133.408,41 – ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, costituito unicamente dal reddito da lavoro dipendente (pari a euro 1780,00 mensili) da considerare al netto delle spese di mantenimento personale , trattandosi altresì di persona fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure di cui al comma 4 dell'art 33 co.1.CCII , posto che la debitoria trae origine dalla qualifica di obbligato in solido – quale fideiussore - di diverse società cessate da oltre un anno o dichiarate fallite nell'anno 2020 (cfr. Scea srl)

ritenuto che la procedura di liquidazione controllata è ammissibile anche in ipotesi, quale quella di specie, di assenza di patrimonio (mobiliare o immobiliare) utilmente liquidabile , potendo costituire oggetto di cessione , come richiesto nella specie dal ricorrente, la sola quota (al netto delle spese di mantenimento) dei redditi futuri posto che essa costituisce una risorsa da porre a disposizione dei creditori concorsuali, invero come affermato da autorevole e maggioritaria giurisprudenza di merito formatasi sul punto, cui il Tribunale intende dare continuità, deve “ *escludersi che l'assenza di beni da apprendere e/o da liquidare sia di per sé causa ostativa all'apertura della procedura (cfr. Trib Forli 20 settembre 2023, Trib. Milano 12/01/2023; Trib. Perugia 31/07/2023, Tribunale di Mantova 9.2.2023 e Tribunale di Bologna 3.7.2023);*

che il ricorrente è dipendente della IMDB srl, società operante nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti cosmetici, percepisce un reddito mensile medio di euro 1.780,00, è coniugato senza figli, risiede presso l'abitazione di proprietà dei genitori della attuale coniuge (avendo il debitore ottenuto sentenza di scioglimento degli effetti civili di precedente matrimonio) sicchè alla stregua della documentazione prodotta in atti, relativa alle spese di solo mantenimento personale del ricorrente si ritiene che , allo stato, possa essere lasciata nella sua disponibilità, ai sensi dell'art. 268 IV Co CCII, la somma mensile di euro 700 ,00 in conformità, peraltro, della richiesta definitivamente formulata in atti, mentre i redditi ulteriori oltre ad eventuali beni sopravvenuti dovranno essere posti a disposizione dei creditori ;

tenuto conto della presenza nel ricorso di plurimi profilo di criticità per il cui superamento si è resa necessaria una ripetuta sollecitazione alla integrazione degli

atti , si reputa necessaria la nomina di liquidatore diverso dal gestore nominato dall'OCC ex art 270 comma 2 lett b) scelto nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della Giustizia del 24.9.2014 n202;

P.Q.M.

Letti ed applicati gli artt 40 e segg e 268 e ss CCII

Dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di

Piazzalunga Luca , nato il 22 dicembre 1973 in Bergamo (BG), e residente in Bonea (BN) alla via Capo n. 2, c.f. PZZLCU73T22A794H;

nomina giudice delegato la dott.ssa Maria Letizia D'Orsi;

nomina liquidatore l'avv. Cosimo Nazzaro, scontento come in parte motiva, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in cancelleria con le previsioni di cui all'art 270 III co CCII;

ordina al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori se non già allegato al ricorso;

assegna ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine non superiore a 60 gg entro il quale, a pena di inammissibilità devono trasmettere al liquidatore a mezzo PEC la domanda di restituzione rivendicazione o insinuazione al passivo da predisporre ai sensi dell'art 201 CCII.

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione , il provvedimento è a tale fine titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;

avverte che in pendenza della procedura di liquidazione controllata è fatto divieto di esperire azioni esecutive cautelari individuali e che dal giorno della dichiarazione di apertura della LC, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita a sui beni compresi nella procedura;

Dispone che il Liquidatore:

- 1) notifichi la sentenza al debitore ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- 2) provveda all'inserimento della sentenza sul sito WEB del Tribunale di Benevento e su altro sito del Ministero della Giustizia, qualora il debitore svolga attività di impresa la pubblicazione sarà effettuata presso il registro delle imprese;
- 3) aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- 4) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art 272 II co CCII che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;

5) scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art 273 I co CCII e lo comunichi agli interessati ;

6) ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione presenti una relazione al giudice delegato descrittiva dell'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione unitamente al conto della gestione e alla copia degli estratti bancari aggiornati alla data della relazione;

7) provveda, terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art 275 III co CCII ed a domandare la liquidazione del compenso;

8) terminato il riparto chieda la chiusura della procedura ex art 276 CCII;

ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti qualora sussistano beni mobili registrati o beni immobili a cura del Liquidatore;

dispone che sia lasciata nella disponibilità del ricorrente la somma mensile di euro 800,00 per il mantenimento suo e della sua famiglia sulla base delle spese indicate come necessarie per il proprio sostentamento, i redditi ulteriori oltre ad eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione del liquidatore

dispone

infine che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura sul quale sarà depositata, da parte del datore di lavoro e su richiesta del liquidatore, la quota di reddito eccedente l'importo innanzi determinato a titolo di mantenimento, a partire dal mese successivo alla comunicazione del provvedimento .

Si comunichi all'OCC/Liquidatore.

Benevento, 24/04/2024

Il Giudice est.

Dott.ssa Maria Letizia D'Orsi

Il Presidente

dott. Michele Monteleone